

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. LS ARANOVA CEPRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LS ARANOVA CEPRANO/WOMAN NAPOLI C5 DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. LS Aranova Ceprano di Ceprano (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. GIUFFRIDA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1, E 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giuffrida Salvatore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. TONARELLI LEUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Tonarelli Leuccio, riduce la sanzione inflitta ad anni 2 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S.D. ORLANDIA 97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina), riduce la sanzione inflitta ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA CALC. COLETTA CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 15 COMMI 1 E 2 C.G.F., E 30 DELLO STATUTO F.I.G.C. – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.57/CDN del 10.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto, proscioglie Cristina Coletta per insufficienza di prova sull’elemento soggettivo, dall’addebito di violazione dell’art. 1, C.G.S. in relazione all’art. 30, comma 4 Statuto F.I.G.C..

Conferma la responsabilità dell’appellante in relazione agli altri profili di violazione dell’art. 1 C.G.S.

Determina la sanzione nella squalifica di mesi 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOZZANGA DANIELE SEGUITO GARA CALCIO CATANIA/VICENZA DEL 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n.67 del 16.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione inflitta al calciatore Bozzanga Daniele a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BENNARDO CARMEN INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. D. Jordan Aufugum di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE MIRAFIORE GIUSEPPINA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. D. Jordan Aufugum di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PARISI BARBARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. D. Jordan Aufugum di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 1 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete